



Al Prefetto della Provincia di Catania

PREMESSO che:

- in data 22.7.2014 il Comune di Catania ha richiesto il rilascio di informazione antimafia nei confronti della società OIKOS¹ in relazione all'affidamento del contratto di appalto del servizio di igiene urbana ed ambientale da eseguirsi nel territorio del citato comune ad un raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla citata impresa in qualità di mandante e dall'IMPRESA PULIZIE INDUSTRIALI s.r.l.² in forma abbreviata I.P.I. s.r.l. (mandataria), per un importo pari ad Euro 77.921.675,97;
- con provvedimento n. 36608 datato 11.08.2014 è stata adottata un'informativa antimafia interdittiva nei confronti della stessa OIKOS S.p.A. (PI/CF 04390280875), con sede legale a Catania in via Gabriele d'Annunzio n. 62, essendo stata accertata la sussistenza di cause ostative tra quelle previste dall'art. 84, comma 4 del decreto legislativo n. 159/2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 218/2012;
- la citata I.P.I. s.r.l. è risultata destinataria di provvedimento interdittivo adottato dal Prefetto di Roma in data 16.6.2014, ai sensi del citato D. Lgs. n. 159/2011;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'OIKOS S.p.A. (in carica fino al 26.7.2014) si trova, attualmente, in regime di arresti domiciliari a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 319 e 321 c.p. (*corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e pene per il corruttore*);

CONSIDERATO che:

- lo scorso 25 giugno è entrato in vigore il decreto legge n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "*misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*", con il quale il Governo ha introdotto una serie di misure urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche;
- il decreto legge citato ha introdotto alcune misure straordinarie per la gestione, il sostegno ed il monitoraggio delle imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione "*nonché nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista l'urgente*

¹ OIKOS S.p.a., con sede legale a Catania in via Gabriele d'Annunzio n. 62 - PI/CF 04390280875

² I.P.I. s.r.l. con sede legale in Roma, via dell'Elzeviro n. 29 - PI/CF 01530021003



Al Prefetto della Provincia di Catania

necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici...";

- con il Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C., sono state adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.A.C., Prefetture – U.T.G. ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;

ATTESO che il Comune di Catania con note n. 245839 e 254301 rispettivamente del 28 luglio e 4 agosto u.u.ss., ha chiesto all'A.N.A.C. ed a questa Prefettura l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio previste dall'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 rappresentando, altresì, l'impossibilità di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto del servizio di igiene urbana ed ambientale in essere con le citate società, al fine di evitare il pericolo di insorgenza di problematiche igienico-sanitarie nonché di ordine pubblico, oltre che un negativo impatto in termini di mantenimento dei livelli occupazionali, ciò anche tenendo conto dei tempi stimati dal competente ufficio del citato Comune (da 8 a 12 mesi) relativamente alla conclusione di una nuova gara d'appalto per l'espletamento del servizio in questione.

CONSIDERATO che il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, interessato anche da questo ufficio, con nota del 4 settembre scorso, ha evidenziato che trattasi di fattispecie rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 32, comma 10 del decreto legge citato, e che *"in considerazione della stringente necessità di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale ed indifferibile qual è il servizio di igiene urbana ed ambientale e di smaltimento dei rifiuti"*, ritiene necessario adottare, nei confronti della società I.P.I. s.r.l., la misura prevista dal comma 1, lett b) della stessa disposizione normativa, e cioè la nomina di amministratori straordinari, ai quali conferire tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, con la contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di igiene urbana ed ambientale nel territorio del Comune di Catania;

CONSIDERATO che il Presidente dell'A.N.A.C., con la richiamata nota concernente l'applicazione delle misure di gestione previste dall'art. 32 del D.L. in questione, esprime inoltre



Al Prefetto della Provincia di Catania

alcune considerazioni in ordine alla individuazione del Prefetto territorialmente competente, trattandosi di un contratto di appalto relativo ad un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito tra due società entrambe destinatarie di una informazione antimafia interdittiva, emesse una dal Prefetto di Roma l'altra dal Prefetto di Catania;

CONSIDERATO altresì che sia il rinvio generale alle disposizioni dell'articolo 32 operato dal comma 10, sia la *ratio* sottesa alla previsione normativa - che è quella di incardinare la competenza" *in capo al Prefetto del luogo in cui, di regola, viene eseguito il contratto di appalto e che ha, in quanto tale, una maggiore possibilità di svolgere con efficacia una funzione di controllo e supervisione sulla gestione straordinaria dell'appalto*" - fanno propendere per la competenza territoriale del Prefetto di Catania, consentendo tra l'altro di disporre le misure di cui all'art 32 al contratto di appalto nel suo complesso e con riferimento sia alla società OIKOS S.p.A che alla società I.P.I. s.r.l.;

RITENUTA pertanto sussistente la propria competenza a provvedere in merito, procedendo all'attivazione delle misure di gestione previste dall'art. 32, comma 1, lett. b), del D.L. n. 90/2014;

CONSIDERATO che in data 5 settembre u.s. è stata data all'impresa I.P.I. s.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, comunicazione dell'avvio del procedimento di attivazione delle misure previste dall'art. 32 di cui sopra;

PRESO ATTO che le memorie difensive presentate dalla società interessata in esito alla comunicazione di avvio del procedimento, portate a conoscenza del Presidente dell'A.N.AC., non sono accoglibili, in quanto non si ritiene possano far venir meno le ragioni che sottendono all'adozione del provvedimento;

RAVVISATO che risulta necessario ed urgente assicurare, nell'ambito del territorio del Comune di Catania, la continuità di un servizio pubblico essenziale ed indifferibile qual è il servizio di igiene urbana ed ambientale e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATA, altresì, la possibilità di condizionamento da parte delle organizzazioni criminali nell'esecuzione dell'appalto in questione e la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici tutelati dalla nuova normativa, finalizzata a garantire che la prosecuzione di un appalto affidato avvenga al riparo da tentativi di condizionamento criminale;



Al Prefetto della Provincia di Catania

RITENUTE, quindi, sussistenti le condizioni di fatto e di diritto previste dall'art. 32 del D.L. n. 90/2014;

RITENUTO, conseguentemente, necessario provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della società I.P.I. s.r.l., mediante la nomina di tre amministratori straordinari, ai quali conferire tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, con la contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di igiene urbana ed ambientale nel territorio del Comune di Catania;

INTERPELLATI l'Avv. Giuliano Fonderico esperto di diritto amministrativo, diritto e regolazione dei servizi pubblici e diritto dell'ambiente, il dott. Maurizio Cassarino iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Catania e all'albo dei revisori dei conti ed il dott. Ing. Riccardo Tenti - già Direttore Generale delle Aziende Municipalizzate Multiservizi AMA di Ravenna e Quadrifoglio S.p.A. di Firenze, nonché Responsabile delle attività di progettazione, realizzazione e gestione per conto della Regione Emilia-Romagna incaricata dal Commissario ad Acta dello smaltimento delle terre provenienti dalla discarica abusiva di Koko (Nigeria) - i quali hanno manifestato la propria disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del D.L. in questione e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione all'appalto in argomento, come da documentazione agli atti di questa Prefettura;

RITENUTO di stabilire che la misura straordinaria di gestione applicata con il presente atto perduri fino alla completa esecuzione del contratto di appalto in argomento, in virtù della gravità dei fatti e della necessità di assicurare la continuità di un servizio pubblico essenziale ed indifferibile qual è il servizio di igiene urbana ed ambientale e di smaltimento dei rifiuti;

VISTI:

- la Legge n. 241/1990 s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 159/2011;



Il Prefetto della Provincia di Catania

- l'art. 32 del D.L. n. 90/2014 convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "*misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*";
- il richiamato Protocollo d'Intesa sottoscritto lo scorso 15 luglio;

DECRETA

1. di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della società I.P.I. s.r.l., con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa ai sensi del comma 3, ultima parte dell'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014 - limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di igiene urbana ed ambientale nelle aree del territorio del comune di Catania;
2. di nominare, a tal fine, amministratori l'Avv. Giuliano Fonderico, il dott. Maurizio Cassarino ed il dott. Ing. Riccardo Tenti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, rinviando ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto;
3. di stabilire che la misura di straordinaria e temporanea gestione applicata con il presente atto perduri fino alla completa esecuzione del contratto di appalto per l'affidamento dei servizi di igiene urbana ed ambientale nelle aree del territorio del comune di Catania e che la stessa verrà revocata e cesserà comunque di produrre effetti in caso di passaggio in giudicato di sentenza di annullamento dei provvedimenti interdittivi antimafia citati in premessa o all'esito favorevole dell'aggiornamento delle informazioni ai sensi dell'art. 91, comma 5, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.
4. di confermare, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, la sussistenza dei presupposti previsti dal predetto art. 32.

Il presente provvedimento sarà:

- notificato, nelle forme di legge, alla società I.P.I. s.r.l.;



Al Prefetto della Provincia di Catania

- comunicato al Presidente dell'A.N.AC., al Ministero dell'Interno – Gabinetto Comitato Coordinamento Alta Sorveglianza Grandi Opere, alla Direzione Nazionale Antimafia ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania;
- pubblicato sul sito *web* di questa Prefettura – U.T.G.

Gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte da imprescindibili esigenze di tutela degli accertamenti sicurezza (artt. 24 co. 2 L. 241/1990 e 3 d.m. 415/1994).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Sicilia - Sezione di Catania, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;

Catania, 18 settembre 2014

IL PREFETTO
(Federico)
Federico